

# Il regolamento concernente il personale ausiliario dello Stato

Le sue applicazioni e le sue conseguenze nel settore dei docenti

*Il Consiglio di Stato, con decisione del 9 giugno 1976, ha pubblicato il regolamento concernente il personale ausiliario dello Stato, che disciplina il rapporto di lavoro del personale non nominato. Questo regolamento si applica, limitatamente alle disposizioni relative al diritto al salario in caso di assenza, anche ai docenti incaricati. Riprendiamo, qui di seguito, queste norme:*

## Capo V. Salario in caso di assenza

### Art. 12

#### Personale ausiliario a orario pieno

Al personale ausiliario a orario pieno sono applicabili le norme di legge che regolano l'assegnazione dello stipendio in casi di assenza con o senza colpa del dipendente nominato in pianta stabile.

### Art. 13

#### Personale ausiliario a orario ridotto

##### a) assenze per infortunio professionale, gravidanza e parto e servizio militare

1. Il personale ausiliario a orario ridotto percepisce proporzionalmente, in caso di assenza per infortunio professionale, per eventi di cui risponde l'assicurazione militare, per gravidanza e parto e per servizio militare, le stesse prestazioni previste per i dipendenti assunti in pianta stabile.

##### b) assenze per malattia e infortunio non professionale

2. Il personale ausiliario a orario ridotto ha diritto, per tutti i casi di assenza per malattia e infortunio non professionale, ad un supplemento compensativo totale del 3% sullo stipendio lordo. Il personale ausiliario è tenuto a presentare una prova di assicurazione per perdita di salario.

### c) definizione di orario ridotto

3. Per orario ridotto si intende per gli impiegati una prestazione inferiore a 28 ore settimanali e per i docenti la prestazione di un numero di ore d'insegnamento inferiore ai 2/3 di quello previsto per il rispettivo ordine di scuola.

### Art. 14

#### Docenti supplenti

In caso di assenza i docenti supplenti, a orario pieno o ridotto, non percepiscono salario.

*La sezione amministrativa del Dipartimento della pubblica educazione ha provveduto, all'inizio del corrente anno scolastico, a far distribuire, ad ogni docente interessato, tramite la rispettiva Direzione scolastica, una copia del Regolamento, chiedendo la presentazione, a sensi della lett. b dell'art. 13, della prova di assicurazione.*

*La stipulazione di una assicurazione in tal senso è, infatti, obbligatoria.*

*Queste nuove disposizioni portano, anche nel settore del personale insegnante incaricato, degli indubbi miglioramenti, anche se l'applicazione di quanto previsto pone talvolta problemi di tipo assicurativo e finanziario.*

*La tabella qui di seguito pubblicata dà le indicazioni relative alla situazione prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento concernente il personale ausiliario.*

Stipendio dei docenti incaricati in caso d'assenza

Rapporto d'impiego	Servizio militare		Malattia e infortunio non professionale		Infortunio professionale e assicurazione militare		Gravidanza	
	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo	Prima	Dopo
Incarico a tempo pieno (ossia orario settimanale pari o superiore a 2/3 di quello completo)	come il personale nominato dopo 1 anno di attività	Come il personale nominato LS art. 26	<b>Periodo di attività</b> <b>1- 6 mesi:</b> 1 mese 100% 1 mese 75% 1 mese 50%  <b>6-24 mesi:</b> 2 mesi 100% 2 mesi 75% 2 mesi 50%  <b>24-36 mesi:</b> 3 mesi 100% 3 mesi 75% 3 mesi 50%  <b>più di 36 mesi:</b> come il personale nominato	Come il personale nominato LS Art. 23	Come il personale nominato	Come il personale nominato LS Art. 23	Niente	Come il personale nominato LS Art. 23bis
Incarico a tempo parziale (ossia orario settimanale inferiore a 2/3 di quello normale)	Nessun stipendio	Come il personale nominato LS art. 26	<b>Periodo di attività</b> <b>sino a 6 mesi:</b> niente  <b>dopo 6 mesi:</b> 1 mese al 100% 1 mese al 50%	Nessun stipendio ma supplemento compensativo del 3% sullo stipendio lordo  Obbligo di assicurarsi contro la perdita di guadagno	Come per il personale nominato	Come per il personale nominato LS Art. 23	Niente	Come il personale nominato LS Art. 23bis

Vista la tabella, riprendiamo gli articoli della Legge sugli stipendi del 5 novembre 1954, che regolano il diritto allo stipendio in caso di assenza per il personale nominato:

#### Stipendio in caso di assenza

##### Art. 23

###### a) Assenza per malattia o infortunio; diritto allo stipendio.

1) In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionale, anche discontinua, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni.

In tal caso l'indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.

2) Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

3) In caso di assenza per infortunio professionale o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni.

4) Le assenze dovute a tubercolosi sono equiparate a quelle causate da infortunio professionale se la malattia è stata contratta dopo l'inizio del rapporto di lavoro.

5) Se dopo almeno due anni dall'inizio della prima assenza per malattia il dipendente riprende il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in caso di assenza secondo i capoversi precedenti.

6) Se l'assenza per malattia o infortunio si protrae oltre due anni senza interruzione il dipendente è ritenuto dimissionario.

7) Lo stipendio dei docenti per tutte le assenze durante l'anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

8) Lo Stato ha diritto di far eseguire visite di controllo.

##### Art. 23bis

###### Assenza per gravidanza e parto

1) In caso di assenza per gravidanza e parto la dipendente percepisce l'intero stipendio per 10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.

2) Se l'impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6 settimane.

3) L'assenza per gravidanza e parto è in ogni caso computata agli effetti del calcolo del periodo di malattia secondo l'art. 23 LS.

4) Il Consiglio di Stato stabilisce le altre norme particolari circa il computo delle assenze in caso di gravidanza o parto e i modi per le visite di controllo.

##### Art. 24

###### Diritto alle prestazioni assicurative.

Le indennità di malattia versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dall'assicurazione militare spettano allo Stato rispettivamente al comune o all'amministrazione della casa dei bambini fino alla copertura dello stipendio corrisposto. Se esse sono superiori l'eccedenza spetta al dipendente.

Il Consiglio di Stato assegna al dipendente infortunato interamente o parte delle rendite per invalidità (risp. delle indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dall'assicurazione militare, proporzionalmente alle conseguenze che la minorazione subita ha sulla sua attività di servizio.

##### Art. 25

###### Diritto alle indennità ai superstiti.

1) Alla morte del dipendente i suoi superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono un'indennità unica pari a 1/4 dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità di rincarato, supplementi, indennità familiare e per i figli.

2) Secondo questo articolo sono considerati superstiti:

a) il coniuge;

b) i figli, nelle medesime condizioni stabilite dall'art. 14 primo capoverso;

c) i parenti di cui il defunto era sostegno alle condizioni di cui all'art. 13, secondo capoverso, lettera c).

##### Art. 26

###### b) Assenza per servizio militare; diritto allo stipendio.

1) Durante le assenze per servizio militare obbligatorio, gli impiegati dello Stato e i docenti hanno diritto:

a) allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso di un anno, durante la scuola reclute o altri corsi e in seguito;

b) al 75% dello stipendio se sposati senza figli o con 1 figlio, se vedovi o divorziati con 1 figlio di età inferiore ai 18 anni; per ogni ulteriore figlio di età inferiore ai 18 anni è corrisposto il 5% in più fino al massimo del 90%; per i figli agli studi o a tirocinio e per gli invalidi si calcola il 5% sino a 20 anni;

c) al 60% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi di assistenza;

d) al 40% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza.

2) Al dipendente che presta servizio militare volontario o altri servizi volontari per cui è prevista l'assegnazione dell'indennità per perdita di guadagno non viene assegnato lo stipendio, riservata l'eventuale concessione del congedo senza stipendio da parte del Consiglio di Stato.

3) Durante le assenze per servizio della protezione civile, gli impiegati dello Stato e i docenti hanno diritto allo stipendio intero, ritenuta un'assenza massima di cinque giorni all'anno.

Il Consiglio di Stato decide nei casi di assenza oltre i cinque giorni.

*L'applicazione pratica di queste nuove norme ha incontrato, qualche difficoltà, in particolare per i docenti in età avanzata per i quali, talora, questa difficoltà diviene impossibilità di trovare un assicuratore disposto a stipulare il contratto.*

*Inoltre alcuni assicuratori fanno decorrere il diritto all'indennità dopo tre giorni di malattia; questa disposizione rende particolarmente onerosa l'assenza di breve durata.*

*Questi e eventuali altri inconvenienti saranno esaminati dai competenti uffici, dopo le necessarie esperienze dei primi anni.*

**Giorgio Weit**

## DIFFUSIONE EDITORIALE

di N. Dall'Omo - 6962 VIGANELLO

Libreria a: Lugano, viale C. Cattaneo 1  
tel. 091/3 96 54

Bellinzona, via Camminata  
tel. 092/25 94 37

**LIBRI** d'ogni edizione

Testi scolastici

**SCONTI ECCEZIONALI** a  
insegnanti, scuole,  
enti pubblici



# INNOVAZIONE

SA

Lugano Bellinzona Locarno Ascona Chiasso Mendrisio Biasca Faldo Alroto

*non tantum scholae  
sed etiam vitae*